



Sistema Whistleblowing

Gruppo Bancario Cambiano

Il Gruppo Bancario Cambiano è dotato di un canale di segnalazione interna delle violazioni (Whistleblowing) volto a promuovere la legalità nonché a prevenire e correggere atti o fatti che possano costituire una **condotta illecita** prevista dalla normativa esterna ed interna (quale ad esempio il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare), lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato, favorendo e tutelando il personale e gli altri soggetti legittimati che, venuti a conoscenza dell'illiceità o dell'illegittimità dell'operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decidano di effettuare una **segnalazione** presso gli organi preposti.

Un'efficace sistema di whistleblowing rappresenta per il Gruppo l'ennesima opportunità per promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle norme all'interno del Gruppo, intercettando comportamenti poco virtuosi.

Soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione

In linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, a partire dal 15 luglio 2023, sono legittimati ad effettuare una segnalazione whistleblowing:

- **personale dipendente** delle Società del Gruppo;
- **lavoratori autonomi, lavoratori e collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti** che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società del Gruppo;
- **volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;**
- **azionisti;**
- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.**

Fatti o atti che possono essere segnalati

Il processo di whistleblowing consente di segnalare ogni informazione ottenuta nell'ambito del contesto lavorativo o nell'ambito dello svolgimento di attività intercorrenti con il Gruppo, tutelando il segnalante da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.

A titolo esemplificativo, possono costituire oggetto di segnalazione:

- violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo;
- una violazione o un tentativo di occultare la violazione di un obbligo internazionale debitamente ratificato o approvato, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione europea, della legge o dei regolamenti, e relativi a fatti che si sono verificati o che potrebbero verificarsi nel Gruppo;
- ogni altra condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché ogni violazione del modello organizzativo adottato dalle società del Gruppo;
- violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007;
- illeciti previsti dal D.Lgs. 24/2023 quali, a titolo esemplificativo, la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone o dell'ambiente, derivanti dalle attività del Gruppo e da quelle di subappaltatori o fornitori.

Sono esclusi:

- casi coperti da segreto di difesa nazionale;
- segreto medico o segretezza delle relazioni tra un avvocato e il suo cliente;
- presunte inefficienze organizzative;
- rimostranze, dicerie, lamentele, reclami, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante, anche in caso di denuncia all'Autorità giudiziaria o



Sistema Whistleblowing

Gruppo Bancario Cambiano

contabile, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, al rapporto con i colleghi o con il superiore gerarchico e le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali.

Requisiti della segnalazione

La segnalazione deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa allegando, ove possibile, documentazione comprovante la fondatezza della segnalazione, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l'obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

Canali utilizzabili ai fini della segnalazione di Whistleblowing

Canali interni

Le segnalazioni attraverso canali interni possono essere effettuate utilizzando le seguenti modalità:

- **Segnalazione scritta** tramite la piattaforma informatica del Gruppo presente sul sito internet che risulta accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Per maggiori dettagli, è consultabile il Manuale operativo inerente alla Piattaforma informatica allegato all'atto organizzativo pubblicato sul sito (DGB070 - Regolamento in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni)
- **Segnalazione orale** tramite:
 - contatto telefonico al numero 0559768000 chiedendo del Gestore Diretto o del Gestore Alternativo per effettuare una segnalazione;
 - un incontro diretto fissato su richiesta del Segnalante con il Gestore Diretto o Gestore Alternativo, entro un termine ragionevole presso i locali della Capogruppo. Il Gestore Diretto o Gestore Alternativo, guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa.

Gestione della segnalazione

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione individuato nel Responsabile della Funzione Compliance della Capogruppo al quale è stata esternalizzata la Funzione di Conformità da parte delle società controllate (Gestore Diretto), gestisce le segnalazioni ricevute e può richiedere il supporto di altri soggetti o Funzioni aziendali con competenze specialistiche il cui coinvolgimento si renda assolutamente necessario per l'analisi e gestione della segnalazione, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni e della protezione dei dati personali trattati.

Se il soggetto segnalato è il Responsabile del sistema interno della segnalazione o un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato allo stesso, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Responsabile Internal Audit della Capogruppo (Gestore Alternativo/Funzione di Riserva) mediante la Piattaforma informativa attraverso la selezione della "Funzione di Riserva" quale destinatario della segnalazione ovvero tramite contatto telefonico o incontro diretto con la Funzione di Riserva.

Il soggetto segnalante viene informato tramite la finestra di dialogo protetta (collegandosi alla piattaforma di Gruppo):



Sistema Whistleblowing

Gruppo Bancario Cambiano

- dell'avvenuta ricezione della segnalazione (avviso di ricevimento entro 7 giorni lavorativi);
- dell'ammissibilità della segnalazione;
- della chiusura della segnalazione (termine ragionevole stimato a 3 mesi).

Forme di tutela per il soggetto segnalante

L'identità del soggetto segnalante e dei soggetti coinvolti della segnalazione, nonché le informazioni raccolte da tutti i destinatari della segnalazione sono trattate come strettamente confidenziali.

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e viene trattata ed archiviata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"; al termine della procedura i dati relativi alla segnalazione saranno oggetto di anonimizzazione.

Il soggetto segnalante non è responsabile penalmente se ha agito nel rispetto della procedura, in modo disinteressato e in buona fede (veridicità, assenza di diffamazione) in merito a fatti di cui sia personalmente a conoscenza ed è tutelato da eventuali forme di discriminazione diretta o indiretta, di ritorsione o minacce derivanti dalla segnalazione come disciplinato dalla normativa vigente.

Il soggetto segnalante può scegliere di fornire la propria identità o restare anonimo. In quest'ultimo caso, il sistema proteggerà l'anonimato mediante crittografia e altre misure di sicurezza specifiche.

Canali esterni

Segnalazione presso ANAC: È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l'Italia, all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'ente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali acquisiti dalla Società del Gruppo a cui viene trasmessa la segnalazione "Whistleblowing", in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i dati personali forniti esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle segnalazioni, in conformità con la "Regolamento in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni" adottata dal Gruppo Bancario Cambiano e per adempiere agli obblighi normativamente previsti (D.Lgs. 24/2023) saranno trattati conformemente ai principi applicabili al trattamento dei dati personali e in adempimento agli obblighi posti a carico del Titolare del trattamento dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito, "Codice privacy"), garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che Le sono riconosciuti.



Sistema Whistleblowing Gruppo Bancario Cambiano

1. Titolare del Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Società del Gruppo a cui è trasmessa la segnalazione “Whistleblowing”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei dati personali è possibile inviare una richiesta ai seguenti recapiti:

Gruppo Bancario Cambiano

Indirizzo sede legale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze

Dati contatto telefonico: +39 055 9768000

Dati contatto e-mail: privacy@bancacambiano.it

Informiamo inoltre che le Società del Gruppo Bancario Cambiano hanno nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, contattabile all’indirizzo e-mail sopra riportato (privacy@bancacambiano.it).

Lo stesso DPO è raggiungibile anche a mezzo di posta ordinaria ai seguenti riferimenti: Banca Cambiano 1884 S.p.A., 50132 Firenze, Viale Antonio Gramsci, 34 – Ufficio RPD.

2. Tipologia dei Dati Trattati

La Società del Gruppo Bancario Cambiano potrà trattare dati personali eventualmente conferiti per tramite della segnalazione, quali inerenti alle seguenti categorie:

- Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, ecc.);
- Dati di contatto (e-mail, numero di telefono, indirizzo postale, ecc.).

A seconda della singola segnalazione ricevuta, e sulla base delle informazioni fornita, la Società del Gruppo Bancario Cambiano potrà trattare eventualmente categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR o giudiziari ex art. 10 GDPR.

In ogni caso, sarà cura della Società del Gruppo Bancario Cambiano trattare unicamente i dati strettamente necessari alla gestione della singola segnalazione, in tal senso andando a cancellare qualsiasi dato ulteriore eventualmente conferito alla stessa, in ragione del principio di minimizzazione.

3. Finalità e Base giuridica del trattamento

Nella seguente tabella si indicano le finalità e le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento dei dati raccolti:

	Finalità del Trattamento	Base Giuridica
A.	Gestione della singola segnalazione	Adempimento ad un obbligo di legge (D. Lgs. 24/2023)
B	Difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali	Legittimo interesse



Sistema Whistleblowing

Gruppo Bancario Cambiano

I dati personali sono trattati da personale delle Società del Gruppo Bancario Cambiano Banca Cambiano specificatamente autorizzato e designato, ai sensi dell'art. 4 comma 10 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, che tratta i dati dietro precise indicazioni da parte del Titolare del trattamento.

4. Modalità di trattamento

I trattamenti dei dati inerenti alle segnalazioni ricevute sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle segnalazioni adottato garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione fornita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al precedente paragrafo 4, lett. A è necessario per garantire le tutele di cui al D.Lgs. 24/2023. In mancanza di conferimento il segnalante non potrà godere delle tutele di cui al D.Lgs. 24/2023, ma potrà comunque inoltrare una segnalazione anonima.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere trattati anche da altri soggetti di cui la Società del Gruppo Bancario Cambiano si può avvalere per il perseguimento delle finalità di trattamento dichiarate nella presente informativa.

Tali soggetti terzi possono appartenere eventualmente alle seguenti categorie:

- partner tecnici per la gestione del canale di segnalazione;
- consulenti (i.e. avvocati, esperti forensi) coinvolti nelle attività di verifica e analisi delle segnalazioni, anche eventualmente in veste di gestore della segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- altre terze parti coinvolte nella eventuale fase di tutela di interessi della Società del Gruppo Bancario Cambiano, a seguito della segnalazione.

Tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati ed offrono adeguata garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

Questi soggetti sono stati, inoltre, nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a svolgere le loro attività, secondo le specifiche istruzioni impartite e sotto il suo controllo del Gruppo Bancario Cambiano.

Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Società, consultabile a richiesta dell'interessato.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

Resta inteso che i dati personali non saranno comunicati a terzi affinché questi possano usarli per proprie finalità e non saranno in alcun modo diffusi.



Sistema Whistleblowing

Gruppo Bancario Cambiano

6. Trasferimento dati extra-EU

Il trattamento dei dati personali avverrà all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Qualora alcuni dei destinatari dei dati si dovessero trovare in paesi situati al di fuori dell'Unione Europea le cui leggi non stabiliscono lo stesso livello di tutela dei dati personali, garantiamo l'attuazione di tutele atte a proteggere i dati personali degli interessati secondo i vigenti obblighi di legge.

Tali tutele appropriate possono consistere in:

- decisioni di adeguatezza della Commissione Europea;
- un accordo sul trasferimento di dati stipulato con il destinatario, che prevede delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi;
- il consenso, previa informativa del paese di trasferimento e della circostanza della mancanza, in tale Paese, di un livello di garanzie analogo a quello presente all'interno dell'Unione Europea.

7. Data Retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per i quali sono stati raccolti.

In particolare, i dati personali trattati per le finalità sopra individuate potranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di chiusura delle attività di analisi della singola segnalazione, che sarà comunicata.

Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via irreversibile.

8. I diritti in qualità di Interessato

Si informa sulla facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa:

- **Diritto di accesso e rettifica** (articoli 15 e 16 del Regolamento UE)
- **Diritto alla cancellazione dei dati** (Art. 17 del Regolamento UE)
- **Diritto di limitazione di trattamento** (Art. 18 del Regolamento UE)
- **Diritto alla portabilità dei dati** (Art. 20 del Regolamento UE)
- **Diritto di opposizione** (Art. 21 del Regolamento UE)
- **Diritto di proporre reclamo** (Art. 77 del Regolamento UE)
- **Diritto di revocare il consenso prestato** (Art. 13 del Regolamento UE)

In qualunque momento, potranno esercitarsi i diritti con riferimento agli specifici trattamenti di dati personali operati dalla Società del Gruppo Bancario Cambiano in qualità di Titolare del trattamento e/o al DPO, agli indirizzi di contatto indicati al superiore punto 2.



Sistema Whistleblowing

Gruppo Bancario Cambiano

Inoltre, sussiste il diritto di proporre reclamo, qualora si ritenga che i diritti siano stati violati, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

9. Misure di sicurezza organizzative e tecniche

Sono adottate adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali.

Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno come obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.



GRUPPO BANCARIO CAMBIANO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (Whistleblowing)

DGB070

Aggiornamento 28 dicembre 2023

Vers. 3.0

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale: 50132 Firenze – Viale Antonio Gramsci, 34 – Tel. 0559768000 | Capitale sociale € 252.799.999,60 i.v. | Codice ABI 08425 | BIC CODE CRACIT33 | Sede operativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) – Via Piave, 14 – Tel. 0559767000 | Iscritta all'Albo delle banche al n. 5667 | Codice fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 02599341209 | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario | Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 238 | e-mail: info@bancacambiano.it | PEC: pec@pec.bancacambiano.it | www.bancacambiano.it



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	ASPETTI INTRODUTTIVI E FINALITÀ.....	3
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
1.3	DEFINIZIONI.....	4
2	AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO	5
2.1	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	5
2.1.1	<i>Soggetti Segnalanti</i>	6
2.1.2	<i>Altri soggetti destinatari delle misure di protezione</i>	6
2.2	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	6
2.3	ATTI E FATTI ESCLUSI DAL PERIMETRO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	8
3	CANALI DI SEGNALAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
3.1	CANALE INTERNO	8
3.1.1	<i>La piattaforma informatica</i>	9
4	PROCESSO: FASI ED ATTIVITA'	9
4.1	SEGNALAZIONE INTERNA: ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	10
4.2	RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE-IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	11
4.3	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	12
4.3.1	<i>Fase di Presa in carico ed Esame Preliminare</i>	12
4.3.2	<i>Fase di Valutazione</i>	13
4.3.3	<i>Fase di Reportistica</i>	13
4.3.4	<i>Fase conclusiva: Provvedimenti decisionali</i>	14
5	SOGGETTI	15
5.1	RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	15
5.1.1	<i>Soggetti legittimati</i>	15
5.1.2	<i>Il Responsabile della Funzione Compliance</i>	15
5.1.3	<i>Il Responsabile della Funzione Internal Audit</i>	16
5.1.4	<i>Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio</i>	17
5.1.5	<i>Altri soggetti istruttori della segnalazione</i>	17
5.1.6	<i>Consiglio di amministrazione della Capogruppo</i>	17
5.1.7	<i>Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza della Capogruppo</i>	18
5.1.8	<i>Consiglio di amministrazione delle società controllate</i>	18
5.1.9	<i>Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza delle società controllate</i>	18
5.1.10	<i>Direttore Generale</i>	19
6	GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	19
6.1	DIRITTO DI RISERVATEZZA	20
6.2	IL DIVIETO DI RITORSIONE	20
6.3	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
7	SANZIONI	22
8	FORMAZIONE	22
9	IL CANALE ESTERNO: A.N.A.C.	22
10	ULTERIORI CANALI RESIDUALI DI SEGNALAZIONE	23
10.1	DIVULGAZIONE PUBBLICA	23
10.2	DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	23
11	ALLEGATI	23



1 PREMESSA

1.1 ASPETTI INTRODUTTIVI E FINALITÀ

La Parte I, Tit. IV, Cap. 3, Sez. VIII della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 stabilisce che i Gruppi Bancari, in linea con il principio di proporzionalità, definiscano i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti le attività svolte dalle singole società del Gruppo ed in particolare di quelle che esercitano attività bancaria (c.d. sistemi di *whistleblowing*).¹ In particolare, la Circ. n. 285/2013 definisce gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare al fine di incentivare il personale a comunicare qualsiasi irregolarità o violazione di norme inerenti l'attività bancaria, mediante la possibilità di avvalersi di canali di comunicazione specifici e indipendenti dalle altre linee di *reporting*, nonché tramite forme di tutela del soggetto segnalante e degli altri attori coinvolti nel processo, sì da scongiurare qualsiasi condotta discriminatoria o ritorsiva, quindi il rischio di licenziamento o di altre condizioni pregiudizievoli in relazione al rapporto di lavoro.

Con il Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF di dicembre 2019, la Banca d'Italia ha previsto, all'articolo 9, che l'organo con funzione di supervisione strategica approvi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni. In particolare, il Regolamento, specifica all'interno dell'Allegato 4:

- **la definizione di sistemi interni di segnalazione in linea con il principio di proporzionalità;**
- **la nomina di un responsabile dei sistemi interni di segnalazione;**
- **l'adozione di procedure relative ai sistemi interni di segnalazione;**
- **la redazione di una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione;**
- **la tenuta di un apposito registro delle segnalazioni.**

Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente² racchiudendo in un unico testo normativo, per il settore pubblico e privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni europee o nazionali di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che siano lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

Ciò posto, conformemente alle Disposizioni di Vigilanza, alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti alle novità introdotte dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24³ e dalle nuove Linee Guida ANAC nonché tenuto conto del principio di proporzionalità, il Gruppo Bancario Cambiano (di seguito anche "**Gruppo**") ha redatto il presente Regolamento, che è stato condiviso con le rappresentanze sindacali, con l'intento di consentire al Personale della Banca⁴

¹ Detta disciplina si inserisce nell'ambito del più ampio processo di allineamento alle norme di derivazione europea e dà attuazione all'**art. 52-bis del TUB – introdotto dal D.Lgs. n. 72 del 12 maggio 2015** – che recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni europee riferibili all'obbligo di dotazione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni di cui alla direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV). In particolare, l'articolo 71 della direttiva stabilisce che le autorità competenti degli stati membri "mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013".

² Per effetto delle disposizioni del decreto sono oggi abrogati: l'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 TUPI per gli enti pubblici; l'art. 6, commi 2 ter e 2 quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; l'art. 3 del d. lgs. 179/2017. È stato invece modificato l'art. 6 comma 2 bis del d.lgs. 231/01 che ora impone che i modelli organizzativi debbano prevedere, ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 l'attivazione di un canale interno di segnalazione; il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

³ Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono: i) la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi; ii) l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; iii) l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è; iv) la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica; v) l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; vi) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; vii) i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; viii) la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti; ix) l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito; x) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-novies), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".



e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto di essa di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni, descrivendo l'ambito di applicazione e la struttura del Sistema interno di segnalazione adottato, il processo segnaletico con evidenza delle fasi e dei soggetti coinvolti, rispetto ai quali ne sono declinate attività e responsabilità, nonché i relativi diritti di tutela, gli obblighi e i doveri normativamente previsti.

Inoltre, tale Regolamento integra il Codice Etico ed i Modelli Organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte delle Società del Gruppo e ogni altra disposizione in materia di prevenzione della criminalità d'impresa. Per questo, la presente disciplina si collega al tema della gestione delle informazioni all'interno degli enti e trova collocazione nell'ambito degli strumenti di controllo interno in funzione di prevenzione delle condotte illecite.

Per garantirne la diffusione, il Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- **tramite esposizione nei luoghi di lavoro;**
- **tramite Intranet aziendale per i dipendenti e collaboratori;**
- **tramite sito internet aziendale per tutti i soggetti interessati e legittimati ad effettuare segnalazioni come *infra* definite.**

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013** – 34° aggiornamento del 22 settembre 2020 in materia di *“sistemi interni di segnalazione delle violazioni”* (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII);
- **Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, Artt. 10 e 52-*bis* - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
- **Decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 72** di attuazione della direttiva 2013/36/UE;
- **Direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio** del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CRD IV);
- **Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013**, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR).;
- **Decreto legislativo n. 231/2001** recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”*;
- **Regolamento di Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, articolo 9 ed allegato 4;**
- **Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- **Linee Guida whistleblowing di ANAC:** Linee guida approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

1.3 DEFINIZIONI

Violazione: I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo (**Ambito di applicazione oggettivo**).



Segnalante, persona segnalante o Whistleblower: La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni.

Segnalazione: La comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.

Piattaforma: Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Persona coinvolta o Segnalato: La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Facilitatore: La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gestore Diretto (Soggetto Ricevente o Destinatario della segnalazione): Il soggetto preposto alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, nonché alle comunicazioni con il Segnalante. Il Gruppo ha attribuito il ruolo di responsabile dei sistemi interni di segnalazione al Responsabile della Funzione Compliance.

Gestore Alternativo (o Funzione di Riserva): Il soggetto a cui compete la gestione delle Segnalazioni qualora il Soggetto Ricevente sia il presunto responsabile o sia in conflitto di interesse rispetto al contenuto di una specifica Segnalazione, tale da compromettere l'imparzialità di giudizio. La Banca ha attribuito il ruolo di Funzione di riserva al Responsabile dell'Internal Audit.

Istruttore: Il referente aziendale o altro soggetto competente, individuato dalle società del Gruppo che può intervenire nella fase di istruttoria della segnalazione per fornire il proprio supporto al Gestore Diretto o Alternativo nell'espletamento delle attività di verifica delle informazioni oggetto di segnalazione.

Organismo di Vigilanza: L'Organismo nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Tale Organismo opera con il ruolo di Istruttore nei casi in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto la violazione dei Modelli Organizzativi adottati da ciascuna società del Gruppo o siano violazioni riconducibili al d.lgs. 231/2001.

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione: L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE SOCIETÀ' DEL GRUPPO

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Il presente Regolamento si applica a tutto il Personale del Gruppo ed alle Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto delle società del Gruppo e che rappresentano il perimetro dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni inerenti a violazioni della normativa disciplinante l'attività delle singole società del Gruppo e dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo 231 di ciascuna di esse.

In particolare, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24, il presente Regolamento distingue due categorie di soggetti cui si dovranno applicare le garanzie e misure di protezione:

1. **il whistleblower (o Segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;**
2. **gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque, ritenuti meritevoli di protezione posto che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente,**



in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.

2.1.1 SOGGETTI SEGNALANTI

Tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

- a. **Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo, anche durante il periodo di prova;**
- b. **Azionisti che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nel Gruppo;**
- c. **Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso le società del Gruppo;**
- d. **Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società del Gruppo;**
- e. **Ex dipendenti;**
- f. **Candidati ad una posizione lavorativa presso le società del Gruppo che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni;**
- g. **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.**

2.1.2 ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Per quanto concerne gli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche:

- **i facilitatori;**
- **i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti⁵;**
- **gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.**

2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Il Gruppo Bancario Cambiano considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società del Gruppo di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:

- i. contratti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;

⁵ Ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs.24/2023, si tratta nello specifico di:

- persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.



- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

B. Violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno;
- xii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto e le finalità delle disposizioni e gli atti dell'Unione nei settori sopra menzionati.

C. Violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

D. Violazioni di disposizioni interne, quali:

- xvi. Codice Etico;
- xvii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).
- xviii. violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle società del Gruppo ai sensi del d.lgs.231/2001.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che i sistemi interni di segnalazione delle violazioni adottati dalle banche indichino in maniera esemplificativa gli atti o i fatti che possono costituire oggetto di segnalazione. Entro tale prospettiva, il Gruppo – a titolo puramente indicativo e non esaustivo, vista l'impossibilità di effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione⁶ nell'ambito dell'attività bancaria– individua comportamenti, rischi assunti, reati e irregolarità operative che contrastano con l'interesse di assicurare una sana e prudente gestione aziendale. Pertanto, rilevano ai fini di una possibile segnalazione le seguenti condotte:

- emissione di assegni circolari senza autorizzazione e altre violazioni in materia di titoli di credito assegni (CAI, protesti ecc.);
- falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni e/o informazioni a contenuto finanziario-contabile;
- violazioni in materia di antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo, usura;
- falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni finanziarie;
- omesse comunicazioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- frode, furto e appropriazione indebita;
- pagamenti e liquidazioni illegittimi a soggetti non titolari;
- attività poste in essere in conflitto di interesse non dichiarato e volte al perseguimento di interessi privati, violazioni relative alla regolamentazione sul governo societario e quelle sulle politiche di remunerazione;
- forme di corruzione di terzi verso dipendenti o viceversa;
- violazioni in materia di trasparenza bancaria e finanziaria;

⁶Come esplicitato dalla stessa Banca d'Italia nel resoconto della consultazione pubblicato in data 21/07/2015.



- utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse (compresa l'errata ricostruzione dei gruppi di rischio creditizio);
- induzione della clientela a fornire dati e/o informazioni non corrette nell'ambito della profilatura antiriciclaggio e MiFID;
- abuso di comportamenti legati alla vendita di prodotti finanziari in modo non corretto e trasparente al (c.d. *misselling*);
- falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;
- sottoscrizione di modulistica in bianco da parte della clientela;
- raccolta di disposizioni, incassi e prelievi di contante al domicilio del cliente al di fuori delle regole aziendali e/o mandato della clientela.

2.3 ATTI E FATTI ESCLUSI DAL PERIMETRO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

Sono escluse dal perimetro del presente Regolamento e, in ogni caso, NON possono essere oggetto di segnalazione:

1. **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;**
2. **le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative é contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);**
3. **le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.**

3 CANALI DI SEGNALAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

In aderenza alle disposizioni normative vigenti, il presente Regolamento prevede che le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo dei canali di seguito elencati:

CANALE INTERNO istituito presso la Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano
CANALE ESTERNO istituito presso A.N.A.C. (Associazione Nazionale Anti Corruzione)

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare segnalazioni mediante la divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria seppure soltanto in casi residuali e solo al verificarsi di determinate condizioni.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle procedure per comunicare una segnalazione, in relazione al canale di segnalazione che verrà utilizzato dal segnalante.

3.1 CANALE INTERNO

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Gruppo ha stabilito che le segnalazioni attraverso il canale interno possono avvenire:



- **in forma scritta attraverso la Piattaforma informatica dedicata;**
- **in forma orale tramite:**
 - **contatto telefonico al numero 0559768000 chiedendo del Gestore Diretto o del Gestore Alternativo per effettuare una segnalazione;**
 - **un incontro diretto fissato su richiesta del Segnalante con il Gestore Diretto o Gestore Alternativo, entro un termine ragionevole presso i locali della Capogruppo. Il Gestore Diretto o Gestore Alternativo, guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa.**

3.1.1 LA PIATTAFORMA INFORMATICA

Le Società del Gruppo Bancario Cambiano hanno adottato una Piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Piattaforma consente di raccogliere le segnalazioni in forma scritta, garantendo l'anonimato del segnalante e fornisce la possibilità per il Gestore della Segnalazione (Gestore Diretto o Gestore Alternativo/Funzione di Riserva) di dialogare con la persona Segnalante in seguito alla ricezione della Segnalazione e nel corso degli accertamenti interni (anche se la stessa vorrà mantenere il proprio anonimato).

Ogni comunicazione con la persona Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma al fine della conservazione sicura dei dati relativi a ciascuna Segnalazione. A tal fine, ogni Gestore della segnalazione ha in dotazione una credenziale univoca di accesso alla Piattaforma che è tenuto a NON rivelare a terzi.

La Piattaforma ed i dati da essa gestiti sono accessibili esclusivamente dalle persone autorizzate del Gruppo ed ogni accesso alla piattaforma e trasmissione di dati avviene mediante connessione crittografata (https).

Ogni segnalazione interna dovrà essere archiviata e conservata nella Piattaforma che risulta raggiungibile sul sito internet della Capogruppo Banca Cambiano 1884 S.p.A.

4 PROCESSO: FASI ED ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal Sistema interno di segnalazione delle violazioni si sviluppano lungo un percorso strutturato in *fasi* – come rappresentato graficamente dalla Figura 1 – nelle quali sono descritte le principali attività, nonché riportati gli attori primari coinvolti, gli *output* intermedi e quelli conclusivi che danno avvio al successivo *step*.

L'espletamento delle attività delle diverse fasi del processo consente agli attori aziendali coinvolti di:

1. **garantire un più serrato controllo su eventuali irregolarità / violazioni inerenti all'attività svolta dalla società, con conseguente maggior presidio dei rischi connessi all'operatività della stessa, non ultimo il rischio reputazionale;**
2. **assicurare il completo coinvolgimento del personale della società nelle attività di controllo a presidio dei citati rischi aziendali;**
3. **formalizzare l'iter procedurale e valutativo inerente a violazioni – più o meno gravi – delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla singola azienda;**
4. **fornire ai competenti Organi Aziendali tutti gli strumenti idonei a procedere alla rimozione delle anomalie riscontrate mediante provvedimenti decisionali e/o altre misure di intervento ove necessario.**

Il processo dalla fase della segnalazione all'eventuale adozione di provvedimenti decisionali da parte dei competenti Organi Aziendali, tenuto conto anche del grado di rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione, deve rispettare tempistiche ragionevoli contenute in un arco temporale massimo di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento⁷.

⁷ Art. 5, comma 1 lett. d) D.lgs 24/2023



Figura 1 - Processo del Sistema interno di segnalazione delle violazioni



4.1 SEGNALAZIONE INTERNA: ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Soggetto Ricevente (Gestore Diretto o Gestore Alternativo/Funzione di riserva) e può essere effettuata, preferibilmente, **in forma scritta**, con le modalità informatiche descritte nel dettaglio nell'**Allegato B (Manuale di utilizzo della piattaforma)**.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, sulla Piattaforma compare una schermata che conferma al segnalante l'avvenuto inserimento della segnalazione e, nel caso in cui l'accesso sia avvenuto come esterno, all'interno del messaggio sarà presente un codice univoco identificativo della segnalazione stessa.

Si raccomanda al Segnalante di prendere periodicamente visione della piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale da parte del Soggetto Ricevente, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa.

Si precisa che, in caso di smarrimento di tale codice, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il codice, infatti, non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del codice, diventa onere del segnalante far presente al Soggetto Ricevente tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il codice.

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche **in forma orale**, attraverso le modalità indicate nel proseguo del documento.

In questo caso, il Gestore Diretto, o il Gestore Alternativo/Funzione di Riserva (in caso di segnalazione al primo), guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa.

In alternativa, in caso di incontro diretto, la documentazione della segnalazione verrà garantita, previo consenso del Segnalante, con verbale dell'incontro, con facoltà del Segnalante di verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione prima del suo inserimento nella Piattaforma.



Chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice numerico della segnalazione generato dalla Piattaforma, che rimarrà nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti.

La segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Gestore della segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se vuole mantenere il proprio anonimato, è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili ed utili a consentire al Gestore della Segnalazione e agli istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

1. **le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;**
2. **una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;**
3. **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);**
4. **ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;**
5. **l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;**
6. **gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.**

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore della Segnalazione può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Entro questa prospettiva, la prima fase del processo riguardante il Sistema interno di segnalazione delle violazioni implica che il soggetto segnalante sia direttamente a conoscenza di condotte / comportamenti intentati da risorse in organico e ritenuti non *compliant* rispetto alla normativa disciplinante l'attività della società.

L'invio della segnalazione deve, inoltre, essere corredato dal rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto segnalante che attesti l'insussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

Qualora la **segnalazione** venisse **presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione**, come individuato e autorizzato dalle Società del Gruppo, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler mantenere riservata la propria identità e di volersi avvalere delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

4.2 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE-IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di contrastare forme di corruzione e garantire una gestione imparziale delle Segnalazioni, le società del Gruppo hanno nominato il "Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni", dotato del requisito dell'autonomia, declinata come imparzialità ed indipendenza, chiamato ad assicurare il corretto funzionamento dello stesso, nonché – in linea con il principio di proporzionalità – a gestire anche le fasi di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

Tale Responsabile coincide con il **Gestore Diretto** (o Soggetto Ricevente) e pertanto svolge sia la **Fase di Presa in Carico ed Esame Preliminare** sia la **Fase di Valutazione**.

Per consentire una corretta gestione della segnalazione, qualora il Responsabile di tale funzione coincida con il segnalato ed abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e indipendenza di giudizio, ovvero sia in una posizione gerarchicamente o funzionalmente dipendente rispetto al segnalato, lo svolgimento delle attività di sua competenza e le sue responsabilità sono affidati ad un destinatario alternativo (**Gestore Alternativo o Funzione di Riserva**).



All'interno della Piattaforma, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, la persona Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione direttamente al Gestore Alternativo.

Con apposita comunicazione, il soggetto preposto all'esame e valutazione procede ad informare:

- **l'Organismo di Vigilanza, qualora la segnalazione effettuata risulti fondata e attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare le responsabilità della Banca ex d.lgs. 231/01;**
- **il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, qualora la segnalazione riguardi l'ambito antiriciclaggio.**

Ogni soggetto istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione, ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili (**Allegato A**).

4.3 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

4.3.1 FASE DI PRESA IN CARICO ED ESAME PRELIMINARE

Il Gestore Diretto (o il Gestore Alternativo) a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, è responsabile della **Fase di Presa in Carico ed Esame Preliminare** della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- **entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione mediante la Piattaforma informatica dedicata;**
- **esamina il perimetro e l'ambito di applicazione; in tale fase rileva innanzitutto la verifica dell'assenza di situazioni di potenziale interesse personale non dichiarato del segnalante rispetto alla segnalazione ovvero di conflitto gerarchico-funzionale tra segnalante e segnalato.**
- **Mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante, a cui possono essere richiesti ulteriori chiarimenti ovvero il reperimento di informazioni più dettagliate al fine di circostanziare con più precisione il fatto/atto segnalati e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta contestata, sì da accertare la veridicità/prestuosità della segnalazione.**
- **Dà seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto.**

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a) **manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti⁸;**
- b) **finalità palesemente emulativa⁹;**
- c) **accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;**
- d) **produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;**
- e) **mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.**

Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, il Gestore può convocare in audizione i soggetti in possesso degli stessi, ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine entro il quale fornire riscontro.

Tale **Fase di Presa in Carico ed Esame Preliminare** si potrà concludere alternativamente con:

- **l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di ammissibilità**

⁸ A titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata (ad es. le segnalazioni concernenti i dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione).

⁹ A titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi in cui il segnalante agisca in mala fede non ritenendo le informazioni riportate vere.



oppure

- con l'apertura della **Fase di Valutazione**, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

4.3.2 FASE DI VALUTAZIONE

Il Gestore Diretto, o il Gestore Alternativo nel caso la segnalazione sia indirizzata al primo, è responsabile della **Fase di Valutazione**, in cui è supportato dai Soggetti istruttori di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione (possono essere sia istruttori già individuati nell'ambito del presente Regolamento, oppure istruttori individuati *ex novo* tra i soggetti, interni o esterni, competenti rispetto alla specifica segnalazione).

La **Fase di Valutazione** rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.

Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

Fermo restando lo svolgimento del processo valutativo, il Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni riferisce immediatamente, senza indugio e senza attendere l'esito della valutazione, all'Organo con funzione di supervisione strategica, all'Organo di controllo – nonché all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche ODV) qualora la segnalazione effettuata risulti fondata e attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare le responsabilità della Banca ex d.lgs. 231/01 - gli atti e i fatti di cui sia venuto a conoscenza a seguito di segnalazione, ove rilevanti e favorisce, se del caso, la tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria ovvero ad ogni altra Autorità competente.

A mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa esaustiva, si considerano rilevanti i reati di cui al D.lgs. n. 231/01, nonché i fatti di rilievo penale o suscettibili di sanzione amministrativa.

4.3.3 FASE DI REPORTISTICA

A chiusura della **Fase di Presa in Carico ed Esame Preliminare** e della **Fase di Valutazione** della segnalazione, si apre la successiva **Fase di Reportistica** che riguarda sia le segnalazioni ritenute fondate, sia quelle ritenute infondate.

La **Fase di Valutazione** interna si dovrà infatti concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della Segnalazione; alternativamente:

- **Ove ad esito dell'esame dei fatti oggetto di segnalazione, il giudizio del Responsabile del Sistema interno di segnalazione si esprima per l'infondatezza della segnalazione, questi provvede ad informare della conclusione del procedimento il soggetto segnalante, motivandola con argomentazioni documentate. Contemporaneamente ne informa anche i competenti Organi Aziendali, in particolare (oltre all'ODV 231) il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, i quali potrebbero provvedere ad emanare, ove ne ricorrano le condizioni, provvedimenti disciplinari nei confronti del soggetto segnalante.**
- **Allorquando, ad esito della fase di ricezione, esame e valutazione, la segnalazione sia ritenuta fondata dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione, questi ne dà immediata informazione ai competenti Organi Aziendali ed - ove ricorrano le condizioni - all'ODV 231 mediante una comunicazione supportata da argomentazioni che attestino la ammissibilità, nonché la gravità dei fatti oggetto di segnalazione.**

In particolare, nel Report verrà dato atto di:

- **evidenze raccolte;**
- **informazioni assunte;**
- **fatti accertati;**



- **azioni intraprese per l'istruttoria;**
- **eventuali azioni mitigative e/o correttive.**

Nel contempo, il Responsabile invia relativo *feedback* anche al soggetto segnalante nonché al soggetto segnalato, dei quali si assicura la protezione dei dati personali.

Durante la *Fase di Valutazione*, il Gestore Diretto o il Gestore Alternativo continueranno a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali aspetti decisionali. Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo *status* di lavorazione della segnalazione, utilizzando il codice numerico che viene generato dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore Diretto o il Gestore Alternativo dovranno fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Gestore Diretto o il Gestore Alternativo comunicheranno al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

Si precisa che, nell'ambito delle attività qui descritte, ove il soggetto segnalato dovesse coincidere con il Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni, è compito del "Gestore Alternativo/Funzione di Riserva" dare immediata comunicazione ai competenti Organi Aziendali ed all'ODV 231 per gli eventuali, opportuni provvedimenti.

4.3.4 FASE CONCLUSIVA: PROVVEDIMENTI DECISIONALI

Nell'ambito della separatezza dei ruoli, è previsto che il Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni non partecipi in nessun caso alla *Fase inerente all'adozione dei Provvedimenti Decisionali*.

La fase relativa all'adozione dei provvedimenti decisionali compete agli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01 ove ne ricorrano le condizioni. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della società di Gruppo interessata, con il supporto degli organi aziendali di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di vigilanza) esamina la reportistica ricevuta in merito alle segnalazioni ritenute fondate ovvero infondate ma tali da configurare fattispecie di reato.

Qualora la società interessa sia una partecipata, il Consiglio di Amministrazione della società partecipata deve dare tempestiva informativa alla società Capogruppo (corredata da eventuale reportistica).

Più in dettaglio:

- **Con riferimento alle segnalazioni ritenute fondate, è rimessa al Consiglio di Amministrazione della singola società – sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché del Direttore Generale e dell'Organismo di Vigilanza, ove ne ricorrano le condizioni per il suo coinvolgimento – la scelta di procedere all'adozione eventuale di provvedimenti decisionali nei confronti del soggetto segnalato e la determinazione delle misure più idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate. In tale fattispecie, ove il segnalante sia corresponsabile dei fatti oggetto di segnalazione, il Consiglio di Amministrazione, nell'adozione dei relativi provvedimenti decisionali, può garantire a tale soggetto un trattamento meno severo, pur nel rispetto delle prescrizioni normative interessate.**

Resta ferma la necessità di informare l'Autorità Giudiziaria o qualunque altra Autorità competente nel caso in cui i fatti e/o gli atti oggetto di segnalazione siano rilevanti per le stesse.

- **Ove, invece, la segnalazione sia considerata inammissibile e infondata, è ugualmente rimessa al Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Collegio Sindacale e del Direttore Generale – per valutare le argomentazioni del *report* fornito dal responsabile della fase precedente, affinché sia messa in evidenza l'eventuale intenzionalità del segnalante nel fornire informazioni false e pertanto ingiustificatamente lesive del profilo reputazionale e professionale del soggetto segnalato. In tale circostanza, il Consiglio di**



Amministrazione valuta la possibilità di ricorrere a misure d'intervento nei confronti del soggetto segnalante.

5 SOGGETTI

5.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo del Sistema interno di segnalazione delle violazioni – sebbene presieduto dal relativo Responsabile (c.d. *process owner*) o, qualora ne ricorrano le condizioni, dal Gestore Alternativo/Funzione di Riserva – vede il coinvolgimento di molteplici attori che intervengono, secondo i loro rispettivi ruoli e compiti, nelle diverse fasi in cui tale processo si articola: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza costituito ex D.lgs. n. 231/01, Direttore Generale di ogni singola società del Gruppo, i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni di irregolarità operative/ violazioni in materia di attività aziendale.

Le interazioni e gli scambi informativi tra i diversi attori si realizzano in particolare nella fase di reportistica come sopra descritta.

Si riportano di seguito le principali responsabilità dei singoli attori, indicati nell'ordine logico in cui intervengono nel processo.

5.1.1 SOGGETTI LEGITTIMATI

Come definito dalla normativa di riferimento, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono accessibili al personale del Gruppo, là dove anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*) TUB per "personale" è da intendersi il complesso dei "dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato". In tale ambito e a titolo puramente indicativo, si considerano ricomprese nel perimetro descritto le risorse impiegate nel Gruppo secondo le seguenti forme contrattuali: (i) contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato (anche *part-time*); (ii) contratto di apprendistato; (iii) contratto di somministrazione di lavoro; (iv) contratto di lavoro intermittente; (v) contratto di lavoro a progetto; (vi) collaborazioni coordinate e continuative, organizzate dal committente; (vii) contratto di lavoro accessorio.

Alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24, tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower e che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

- a) **Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Gruppo, anche durante il periodo di prova;**
- b) **Azionisti che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società;**
- c) **Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso la Banca;**
- d) **Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società della Banca;**
- e) **Ex dipendenti;**
- f) **Candidati ad una posizione lavorativa presso la Banca, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.**
- g) **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.**

5.1.2 IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

Il Responsabile della Funzione Compliance, che interviene quale Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Gestore Diretto), si occupa di:

- **Presiedere al corretto funzionamento / aggiornamento dei canali prescelti per le segnalazioni;**



- **Assicurare il corretto svolgimento del procedimento segnalatico;**
- **Procedere alla valutazione del contenuto delle segnalazioni, anche con riferimento allo *screening* dettagliato dell'eventuale documentazione allegata, alla richiesta di ulteriori informazioni, al colloquio informale con il segnalante, nonché con altri dipendenti presumibilmente informati dei fatti;**
- **Valutare l'ammissibilità della segnalazione, nonché la gravità / rilevanza dei fatti riscontrati;**
- **Presentarne, con il contributo del Direttore Generale, relativa reportistica ai competenti Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di ogni singola società del Gruppo) nonché all'ODV 231, ove ne ricorrano le condizioni; agli Organi Apicali della Capogruppo dovranno essere trasmesse tutte le singole relazioni;**
- **Informare direttamente e senza indugio – anche in corso di esame e valutazione – gli Organi Aziendali competenti e, se del caso, l'ODV 231, di qualsiasi informazione rilevante oggetto di segnalazione o emersa in corso di esame dei fatti segnalati;**
- **Garantire, in fase di esame e valutazione delle segnalazioni, la confidenzialità delle informazioni ricevute, quindi la protezione e corretta archiviazione dei dati personali e dei documenti riguardanti ciascuna segnalazione, anche con riferimento all'identità del segnalante;**
- **Favorire ogni forma di tutela del soggetto segnalante e degli altri attori coinvolti rispetto a eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque conseguenti alla segnalazione effettuata;**
- **Redigere, nel rispetto della normativa inerente alla protezione dei dati personali¹⁰, una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; tale relazione, sottoposta all'ODV 231, deve essere poi sottoposta all'esame ed approvazione degli Organi Aziendali e messa a disposizione del personale (cfr. Circ. 285).**

In linea con il principio di proporzionalità, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nomina, come detto, il Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni che si occupa anche della gestione delle fasi di ricezione, presa in carico, esame preliminare e valutazione delle segnalazioni.

Entro questa prospettiva, tale Responsabile non deve, pena il ricorso al "Gestore Alternativo/Funzione di Riserva":

- **essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;**
- **essere esso stesso il presunto responsabile della violazione;**
- **avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;**
- **partecipare all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi agli Organi Aziendali competenti.**

5.1.3 IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Il Responsabile della Funzione Internal Audit interviene come Gestore Alternativo (o Funzione di Riserva) qualora il Responsabile del sistema interno possa:

- **essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;**
- **essere esso stesso il presunto responsabile della violazione;**
- **avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.**

In questo caso, la Funzione Internal Audit assumerà i compiti propri della Funzione Compliance quale Responsabile del sistema di segnalazione.

¹⁰Cfr. D.lgs. n. 196 del 20 giugno 2003.



5.1.4 IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio interviene nella fase di svolgimento dell'istruttoria e fornisce supporto al Gestore della Segnalazione qualora la stessa attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare la violazione della normativa antiriciclaggio ai sensi del d.lgs.231/2007.

5.1.5 ALTRI SOGGETTI ISTRUTTORI DELLA SEGNALAZIONE

Possono intervenire nella gestione dell'istruttoria altri soggetti espressamente individuati dal Gestore della Segnalazione, designati per specifiche segnalazioni in funzione del possesso di particolari competenze o in base ad un'esigenza specifica, previa acquisizione della dichiarazione di impegno di cui all'**Allegato A**.

5.1.6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce le modalità concrete tramite cui adottare e gestire i sistemi interni di segnalazione delle violazioni individuando le azioni più opportune da intraprendere nelle varie casistiche, nonché le modalità tecniche per l'inoltro delle segnalazioni¹¹.

Entro questa prospettiva, ha il compito di:

- **Definire e approvare il Sistema interno di segnalazione delle violazioni per tutto il Gruppo, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione;**
- **Nominare il Responsabile del Sistema interno delle segnalazioni che gestisce anche le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di tutte le società del Gruppo;**
- **Ricevere dal CdA della società controllate tempestiva informativa riguardante l'analisi delle segnalazioni ed eventuali comportamenti discriminatori, lesivi, ritorsivi subiti dal soggetto segnalante ovvero da ogni altro attore coinvolto nel processo;**
- **Dare mandato agli organi con funzione di gestione di ogni società controllata (Direttore Generale oppure ove mancante, presidente del CdA) di diffondere al personale in maniera chiara, precisa e completa le modalità di svolgimento del processo relativo al Sistema interno di segnalazione adottato, nonché di comunicare tempestivamente alle risorse interessate i relativi provvedimenti disciplinari deliberati;**
- **Approvare la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione redatta dal Responsabile interno.**

Inoltre, con riferimento alle segnalazioni che riguardano direttamente la società Capogruppo, hanno il compito di:

- **Ricevere e valutare – sentito il parere del Collegio Sindacale nonché dell'Organismo di Vigilanza ove ne ricorrano le condizioni – la reportistica ricevuta dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione rispetto alle ipotesi ritenute fondate, particolarmente gravi, ovvero, se infondate, tali da evidenziare un'intenzionalità lesiva nei confronti del soggetto segnalato da parte del segnalante e configurare ipotesi di reato penale (ingiuria, diffamazione, calunnia);**
- **Deliberare – sentito il parere del Collegio Sindacale nonché dell'Organismo di Vigilanza ove ne ricorrano le condizioni – l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali con riferimento sia al soggetto segnalante – ove ne sia accertata l'intenzionalità di screditare / ledere il profilo reputazionale e professionale del segnalato – sia del soggetto segnalato, ove sia ritenuto necessario in funzione dei fatti riscontrati a seguito di segnalazione; in tale contesto, sono previsti, per i segnalanti ritenuti corresponsabili dei fatti contestati, provvedimenti decisionali meno severi rispetto a quelli destinati al soggetto segnalato;**
- **Dare mandato al Direttore Generale di applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari deliberati.**
-

¹¹Cfr. Resoconto della consultazione di Banca d'Italia del 21/07/2015.



5.1.7 COLLEGIO SINDACALE E ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO

Questi organi hanno il compito di:

- Supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione del Sistema interno di segnalazione delle violazioni per tutto il Gruppo, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione;
- Dare parere favorevole alla nomina del Responsabile del Sistema interno delle segnalazioni che gestisce anche le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di tutte le società del Gruppo;
- Ricevere dal CdA della società controllata tempestiva informativa riguardante l'analisi delle segnalazioni ed eventuali comportamenti discriminatori, lesivi, ritorsivi subiti dal soggetto segnalante ovvero da ogni altro attore coinvolto nel processo;
- Ricevere la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione redatta dal Responsabile interno.

Inoltre, con riferimento alle segnalazioni che riguardano direttamente la società Capogruppo, hanno il compito di:

- Coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella ricezione e nella valutazione della reportistica ricevuta dal Responsabile del Sistema interno delle segnalazioni rispetto alle ipotesi ritenute fondate, particolarmente gravi, ovvero, se infondate, tali da evidenziare un'intenzionalità lesiva nei confronti del soggetto segnalato da parte del segnalante e confidare ipotesi di reato penalmente perseguibili (ingiuria, diffamazione, calunnia);
- Assistere il Consiglio di Amministrazione nell'eventuale adozione di provvedimenti decisionali con riferimento sia al soggetto segnalante, ove ne ricorrano le condizioni, sia del soggetto segnalato, ove sia ritenuto necessario in funzione dei fatti riscontrati a seguito di segnalazione;
- Provvedere a informare immediatamente e senza indugio l'Autorità Giudiziaria o qualsiasi altra Autorità competente ove sussistano profili di loro interesse nei fatti e/o atti oggetto di segnalazione.

5.1.8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Il Consiglio di Amministrazione delle società controllate ha il compito di:

- Ricevere e valutare – sentito il parere del Collegio Sindacale nonché dell'Organismo di Vigilanza ove ne ricorrano le condizioni – la reportistica ricevuta dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione rispetto alle ipotesi ritenute fondate, particolarmente gravi, ovvero, se infondate, tali da evidenziare un'intenzionalità lesiva nei confronti del soggetto segnalato da parte del segnalante e configurare ipotesi di reato penale (ingiuria, diffamazione, calunnia);
- Deliberare – sentito il parere del Collegio Sindacale nonché dell'Organismo di Vigilanza ove ne ricorrano le condizioni – l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali con riferimento sia al soggetto segnalante – ove ne sia accertata l'intenzionalità di screditare/ledere il profilo reputazionale e professionale del segnalato – sia del soggetto segnalato, ove sia ritenuto necessario in funzione dei fatti riscontrati a seguito di segnalazione; in tale contesto, sono previsti, per i segnalanti ritenuti corresponsabili dei fatti contestati, provvedimenti decisionali meno severi rispetto a quelli destinati al soggetto segnalato;
- Inviare al CdA della Capogruppo tempestiva informativa riguardante comportamenti discriminatori, lesivi, ritorsivi subiti dal soggetto segnalante ovvero da ogni altro attore coinvolto nel processo ivi descritto;
- Dare mandato al Direttore Generale di applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari deliberati.

5.1.9 COLLEGIO SINDACALE E ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Tali organi hanno il compito di:

- Coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella ricezione e nella valutazione della reportistica ricevuta dal Responsabile del Sistema interno delle segnalazioni rispetto alle ipotesi ritenute fondate, particolarmente gravi, ovvero, se infondate, tali da evidenziare un'intenzionalità lesiva nei confronti del soggetto segnalato



- da parte del segnalante e confidare ipotesi di reato penalmente perseguibili (ingiuria, diffamazione, calunnia);
- Assistere il Consiglio di Amministrazione nell'eventuale adozione di provvedimenti decisionali con riferimento sia al soggetto segnalante, ove ne ricorrano le condizioni, sia del soggetto segnalato, ove sia ritenuto necessario in funzione dei fatti riscontrati a seguito di segnalazione;
 - Provvedere a informare immediatamente e senza indugio l'Autorità Giudiziaria o qualsiasi altra Autorità competente ove sussistano profili di loro interesse nei fatti e/o atti oggetto di segnalazione.

5.1.10 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale (o, laddove non previsto o non presente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione), in quanto capo dell'esecutivo, è responsabile delle seguenti attività:

- **Illustrare e diffondere al personale della società – previa relativa delibera del Consiglio di Amministrazione – in maniera chiara, precisa e completa le modalità di svolgimento del processo del Sistema interno di segnalazione delle violazioni; in tale ambito, dà mandato a specifica funzione interna di provvedere all'aggiornamento e all'estensione delle procedure segnaletiche informatizzate in caso di ampliamento dell'organico;**
- **Comunicare tempestivamente alle risorse interessate i relativi provvedimenti decisionali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;**
- **Ricevere tempestiva informativa da parte del soggetto segnalante ovvero dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni oppure da ogni altro attore coinvolto nel processo relativamente a trattamenti discriminatori, lesivi o ritorsivi perpetrati a seguito della segnalazione effettuata; in tale contesto, adotta – accertata la fondatezza della comunicazione – misure d'intervento idonee a sopprimere detti atteggiamenti ovvero trasmette tali informazioni al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti decisionali ove ricorrano condizioni di particolare gravità.**

6 GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, il Gruppo disciplina diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione descritto, con specifico riferimento agli obblighi di riservatezza, alle forme di tutela nei confronti del segnalante e del segnalato, nonché alle responsabilità in capo agli stessi.

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, il Gruppo non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- **la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa;**
- **la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;**
- **dal momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante ha fondati motivi di ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.**

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui al presente Regolamento non sono garantite, e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, quando:

- **è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;**
- **è accertata la responsabilità civile della persona Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.**



6.1 DIRITTO DI RISERVATEZZA

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

Salvo tali casi, il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, confidenzialità e protezione dei dati personali qui previsti costituisce violazione del presente Regolamento, oltre che – ove ne ricorrano le condizioni – violazione dell'ordinamento giuridico e pertanto suscettibile di responsabilità disciplinare.

Entro questa prospettiva, il Sistema interno di segnalazione delle violazioni adottato dal Gruppo garantisce:

- **la riservatezza, la protezione, la corretta archiviazione dei dati personali del soggetto eventualmente segnalato;**
- **la riservatezza, la protezione e la corretta archiviazione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione, la cui identità può tuttavia essere rivelata previo consenso dello stesso quando la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del segnalato¹²; nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.**

Il segnalante è informato per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel caso predetto, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni tutelate ove indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società, inoltre, tutela l'identità delle **persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

6.2 IL DIVIETO DI RITORSIONE

Il processo per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito dal Gruppo impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera una ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Si riportano nel seguito alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- **il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;**
- **la retrocessione di grado o la mancata promozione;**
- **il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;**
- **la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;**
- **l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;**
- **la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;**

¹²Si precisa che la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 2003 e successive modificazioni) – "l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali" – non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante se non nei casi sopra richiamati.



- **la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;**
- **il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;**
- **i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;**
- **la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.**

Per godere della protezione:

- il Segnalante al momento della segnalazione deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo della disciplina whistleblowing. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;**
- il soggetto deve aver segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;**
- la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;**
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente dalla persona segnalante.**

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità nei modi da questa definiti.

Ciò posto, il soggetto segnalante deve esser pienamente consapevole della responsabilità che acquisisce nel segnalare atti e/o fatti che si assumono ingiuriosi, calunniosi ovvero diffamatori nei confronti del soggetto segnalato¹³. Inoltre, resta ferma per lo stesso la possibilità di incorrere in provvedimenti disciplinari allorché sia accertata l'intenzionalità di ledere, mediante segnalazione mendace, il profilo reputazionale e professionale del soggetto illegittimamente segnalato.

6.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, il Gruppo tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

La Società si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- **alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;**
- **alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali utili al trattamento della specifica segnalazione. Le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre anni 5 (cinque) decorrenti dalla comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.**

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di Titolare sono:

- **il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR); l'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR e dell'art. 13, comma 6 D.Lgs 24/2023;**

¹³Ai sensi degli artt. 594, 595, 368 c.p..



- **la designazione del personale, dei membri dell'Organismo di Vigilanza o di altri eventuali istruttori coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi dell'art. 29 GDPR);**
- **la designazione dei fornitori di servizi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), in particolare del fornitore della Piattaforma per la raccolta delle segnalazioni.**

7 SANZIONI

La mancata osservanza del presente Regolamento e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte del Gruppo, del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Il Gruppo si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- **al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;**
- **la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).**

8 FORMAZIONE

Il Gruppo prevede la definizione di una formazione dedicata alla divulgazione del contenuto del presente Regolamento al fine di assicurare a tutto il personale di conoscere i Modelli organizzativi definiti dalle società del Gruppo e la normativa di riferimento.

Nello specifico, tale formazione riguarda *in primis* il personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni interne, in qualità di Gestore Diretto (Responsabile Funzione Compliance), Gestore Alternativo (Responsabile Funzione Internal Audit) o Istruttore (Responsabile AML e membri dell'Organismo di Vigilanza) e, in via generale, a tutto il personale.

Tale formazione sarà nuovamente erogata laddove si dovesse rendere necessaria (ad esempio, su richiesta espressa del personale o in caso di variazione dei soggetti che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni).

9 IL CANALE ESTERNO: A.N.A.C

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- **il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;**
- **il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;**
- **il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;**



- **la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “*whistleblowing*” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove sono riportate indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

10 ULTERIORI CANALI RESIDUALI DI SEGNALAZIONE

10.1 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un’ulteriore modalità di segnalazione, avente carattere residuale consistente nella divulgazione pubblica.

Detta segnalazione è possibile **SOLO al verificarsi di determinate condizioni**, ovvero se:

- **ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.**
- **la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.**
- **la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;**
- **la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.**

10.2 DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

11 ALLEGATI

ALLEGATO A: Dichiarazione di impegno alla riservatezza.

ALLEGATO B: Manuale di utilizzo della Piattaforma.